

Libro dei verbali delle assemblee dell'Associazione

MONDO DI COLORI

Via Chiodo 8 - 36033 ISOLA VICENTINA (VI)

Codice fiscale 95117050245

Verbale Assemblea Straordinaria del 23 novembre 2022

Oggi, 23 novembre 2022, alle ore 22:00, presso la Sala Parrocchiale - Piazza del Comune - Creazzo (VI), a seguito di avviso di convocazione del 7 novembre 2022, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione **MONDO DI COLORI** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Decisione riguardo all'assunzione dell'Associazione della qualifica di ETS di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i.;

2. Decisioni inerenti e consequenziali: modifica dello statuto dell'associazione ex art. 101, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;

3. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza la sig.ra Barbara Perpentì la quale chiama a fungere da segretario il sig. Mario Rossetto, che presente accetta.

Il Presidente, constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, con le modalità previste dello statuto, contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo e che sono presenti n° 21 soci su n° 23 iscritti nel libro soci (di cui 11 in proprio e 10 per delega), dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità, nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Si passa quindi alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

1. Decisione riguardo all'assunzione dell'Associazione della qualifica di ETS di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i..

Il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare ed approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i.

(Codice

Libro dei verbali delle assemblee dell'Associazione

MONDO DI COLORI

Via Chiodo 8 - 36033 ISOLA VICENTINA (VI)

Codice fiscale 95117050245

del Terzo settore). In particolare, dopo una considerevole riflessione sui vantaggi economici e fiscali introdotti dal medesimo Decreto Legislativo e in un'ottica di programmazione futura delle attività, si è reso necessario dotare l'associazione di una valenza giuridica differente rispetto allo status quo e poter così qualificare l'associazione quale c.d. "Ente del Terzo Settore" (ETS). Alla luce del quadro normativo, il Presidente prosegue la sua trattazione indicando la tipologia giuridica di Associazione di Promozione Sociale (APS) - neo disciplinata dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i. - quale forma più idonea alla qualifica dell'associazione e pertanto comunica l'iter operativo necessario per l'iscrizione presso il Registro Regionale delle APS.

Dopo breve discussione, l'Assemblea dei Soci approva all'unanimità la proposta del Presidente sulla necessità di qualificare giuridicamente l'Associazione quale Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore (ETS) in ossequio alle disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i. ed autorizza altresì il Presidente ad espletare tutte le formalità necessarie per l'iscrizione dell'associazione nel Registro Regionale delle APS.

La denominazione dell'Associazione diventa così "MONDO DI COLORI APS".

2. Decisioni inerenti e consequenziali: modifica dello statuto dell'associazione ex art. 101, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 s.m.i..

I Soci dispensano il Presidente dalla lettura integrale dello Statuto, che procede quindi alla lettura dei soli articoli maggiormente degni di nota e di variazione rispetto alla versione precedente.

Il Presidente comunica altresì che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione dello statuto presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate una volta effettuato l'obbligatorio passaggio assembleare.

Libro dei verbali delle assemblee dell'Associazione

MONDO DI COLORI

Via Chiodo 8 - 36033 ISOLA VICENTINA (VI)

Codice fiscale 95117050245

Al termine della lettura dello statuto, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica. Viene posto pertanto in votazione palese - per alzata di mano - lo Statuto modificato.

Dopo opportuna discussione, l'Assemblea dei Soci

- approva all'unanimità il nuovo Statuto dell'Associazione con le modifiche proposte dal Presidente e chiede di allegarlo al presente verbale;
- conferisce al Presidente l'incarico di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

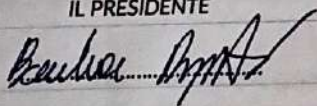
Varie ed eventuali

Nessun ulteriore argomento viene portato all'attenzione dell'Assemblea.

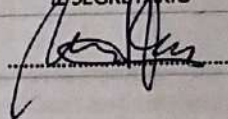
Alle ore 22:45, non essendovi altro da deliberare e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO

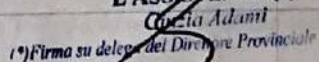
AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI VICENZA

Reg. to il 212 2022

al N° 4509 Priv. Serie 3° esute



L'ASSISTENTE (*)


(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

ALLEGATO A VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23 NOVEMBRE 2022

STATUTO
"MONDO di COLORI APS"**Art. 1****(Denominazione)**

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito, anche "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibili, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita un'associazione denominata **"MONDO DI COLORI APS"** (di seguito, anche **"Associazione"**).

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito, anche "RUNTS").

Mondo di Colori APS è un'associazione indipendente, apartitica, aconfessionale non riconosciuta fondata sul principio di democrazia interna e priva di scopi di lucro.

Art. 2**(Sede)**

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Isola Vicentina (VI).

È prevista la facoltà, previa delibera del Consiglio Direttivo, di istituire sedi secondarie.

La modifica della sede sociale nell'ambito del medesimo comune potrà essere attuata con semplice delibera dell'Assemblea degli associati e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alla Pubblica Amministrazione competente, senza dover procedere alla modifica dello statuto.

Art. 3**(Durata)**

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4**(Statuto)**

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Codice del Terzo Settore e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 5**(Efficacia ed interpretazione dello Statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 6**(Scopo, finalità e attività)**

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- promuovere attività di sensibilizzazione, solidarietà ed informazione per la donazione degli organi in particolare di reni;
- partecipare ad attività di formazione, informazione e sensibilizzazione e di sostegno alla ricerca scientifica nel campo del prelievo e trapianto di organi;
- promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre,

ALLEGATO A VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23 NOVEMBRE 2022

festeggiamenti, manifestazioni sportive, iniziative enogastronomiche e/o di altro genere), incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, collaborare con altre associazioni mettendo a disposizione i propri mezzi e attrezzature.

L'Associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

Art. 7**(Attività di interesse generale)**

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri Associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati, sono (tra le attività individuate all'Art. 5, comma 1 del Codice del Terzo Settore):

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (*lettera "h"*);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (*lettera "i"*);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (*lettera "u"*).

Art. 8**(Attività diverse)**

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'Art. 13, comma 6, del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può svolgere, sussistendone i requisiti, attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri associati, nel rispetto della disciplina di cui al decreto 4 aprile 2001, n. 235 e successive modifiche e integrazioni.

L'Associazione può inoltre realizzare, a norma dell'Art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 9**(Associati)**

Sono Associati dell'Associazione le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale che ne condividono le finalità e gli scopi e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzare le attività di interesse generale.

Possono essere ammessi come Associati anche altri Enti del Terzo Settore o Altri Enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non superi il 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli Associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'ufficio del Registro Unico Nazionale e integrare il numero entro un anno.

Art. 10**(Ammissione degli Associati)**

L'Associazione è composta da tre categorie di soci: ordinari, sostenitori e benemeriti.

I soci ordinari sono tutti i cittadini maggiorenni che abbiano presentato richiesta scritta di accedere all'Associazione e pagato la quota associativa.

I soci sostenitori sono coloro che erogano in via ordinaria contribuzioni volontarie aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale.

I soci benemeriti sono nominati dal Consiglio Direttivo tra persone che si sono distinte per competenza o

ALLEGATO A VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23 NOVEMBRE 2022

prestigio in relazione agli scopi statutarî, non sono tenuti al pagamento della quota, non hanno diritto di voto e non godono dei diritti di elettorato attivo e passivo.

Le domande di ammissione quale associato ordinario sono deliberate dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato secondo criteri non discriminatorî coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

Le domande di ammissione vengono presentate in modalità scritta allegando i documenti richiesti. In particolare, il modulo di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda.

L'accoglimento della domanda è comunicato all'interessato ed annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli Associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della deliberazione. L'aspirante associato può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere, con mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

Art. 11

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati su tutte le attività e le iniziative dell'Associazione, parteciparvi e controllarne l'andamento;
- votare in assemblea se iscritti da almeno due mesi nel libro degli associati aggiornato al momento della convocazione e se in regola con il pagamento della quota associativa;
- essere rimborsati, ai sensi di Legge e previa delibera del Consiglio Direttivo dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata;
- esaminare i libri sociali, secondo le regole stabilite dal successivo Art. 31.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'Art. 29 del Codice del Terzo Settore.

Gli associati hanno il dovere di:

- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota associativa nella misura e nei termini stabiliti annualmente dall'organo competente.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, non sono rimborsabili e non sono rivalutabili.

Art. 12

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per:

- mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto;
- venir meno dei requisiti o delle condizioni per l'ammissione stabiliti dal presente Statuto;
- svolgimento di attività o assunzione di incarichi che pongano l'associato in evidente conflitto di interessi con l'Associazione;

ALLEGATO A VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23 NOVEMBRE 2022

- morte; la partecipazione all'Associazione è di carattere personale, per cui la morte dell'associato non determina alcun diritto degli eredi di subingresso;
- recesso. Ogni aderente oppure associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.

L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità, stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo con voto segreto, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'assemblea ordinaria, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante comunicazione scritta inviata con mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento al Consiglio Direttivo; l'Assemblea sarà chiamata a deliberare sul punto entro 30 (trenta) dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. L'associato, in caso di delibera di esclusione da parte dell'Assemblea, può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 mesi dal giorno della delibera assembleare.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 13 (Volontari)

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

Art. 14 (Personale retribuito)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Art. 15 (Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

Art. 16 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

Barbara Rinaldi

ALLEGATO A VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23 NOVEMBRE 2022

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;
- l'Organo di revisione.

Art. 17
(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata (anche in calce all'avviso di convocazione) e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati o 5 (cinque) nel caso in cui il numero degli Associati non sia inferiore a cinquecento.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- (a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- (b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere (a) e (b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'avviso deve indicare il giorno, il luogo e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi in videoconferenza, nel rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di individuare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato nominato dai convenuti in sede di riunione assembleare.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione e in libera visione a tutti gli associati.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e la qualità delle persone.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 18
(Assemblea ordinaria)

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale bilancio sociale, quando previsto, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approvare l'ammontare della quota associativa annuale proposta dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all' art. 30 del Codice del Terzo settore;

ALLEGATO A VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23 NOVEMBRE 2022

- eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 Codice del Terzo settore;
- decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega della metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti in proprio o in delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 19

(Assemblea straordinaria e scioglimento dell'Associazione)

È compito dell'Assemblea straordinaria deliberare sui seguenti temi:

- modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Art. 20

(Diritto di voto in Assemblea)

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati sono iscritti da almeno 2 (due) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 2 mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art. 21

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

È eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero dispari di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I Consiglieri durano in carica 3 (tre anni) e sono rieleggibili.

ALLEGATO A VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23 NOVEMBRE 2022

Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 22**(Compiti e poteri del Consiglio Direttivo)**

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare:

- amministra l'Associazione;
- predispone il progetto di bilancio o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- indica le procedure elettive e le modalità di presentazione delle candidature alle cariche associative nel rispetto dei Regolamenti associativi;
- adotta Circolari e Regolamenti, con efficacia vincolante per gli Associati e per i Coordinamenti Regionali, al fine di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione e delibera sulle proposte di modifica dello stesso;
- nomina il Vicepresidente ed il Tesoriere dell'Associazione, scegliendoli tra i propri componenti;
- delibera l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi associati, nonché l'aggiornamento della lista degli Associati e, nel caso, ne motiva il rigetto;
- delibera la esclusione o l'espulsione degli associati nei casi previsti dal presente Statuto, nonché la decadenza da cariche sociali;
- delibera sull'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- amministra il patrimonio dell'Associazione, nell'interesse di questa e nel rispetto degli scopi statuari e redige il rendiconto economico-finanziario;
- delibera la convocazione dell'Assemblea in seduta ordinaria/straordinaria;
- approva le richieste di istituzione dei Coordinamenti Regionali e delle Consulte Professionali e vigila sulla osservanza, da parte di tali organismi, delle direttive e delle prescrizioni contenute nelle carte associative;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea;
- delibera sulla quota associativa annuale da proporre all'Assemblea e sugli eventuali contributi straordinari.

ALLEGATO A VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23 NOVEMBRE 2022

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Art. 23

(Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo)

La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di incompatibilità;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'Art. 12 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 24

(Presidente)

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea a maggioranza dei presenti tra i propri associati.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per altri due mandati. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o impedimento nell'esercizio delle proprie funzioni, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 25

(Organo di Controllo)

Nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, o anche per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo:

ALLEGATO A VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23 NOVEMBRE 2022

- vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
 - esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione;
 - attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.
- Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 26**(Revisione legale dei conti)**

Nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, o anche per libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 27**(Responsabilità degli organi sociali)**

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Art. 28**(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzazione del patrimonio)**

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che alla stessa addivengano a qualsiasi titolo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità normativamente previste.

Art. 29**(Risorse economiche)**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Art.30**(Bilancio)**

Il bilancio di esercizio o rendiconto dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

ALLEGATO A VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 23 NOVEMBRE 2022

Il bilancio o rendiconto è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno. Si procederà alla redazione del bilancio sociale nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Art. 31**(Libri sociali)**

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro dei Soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC indirizzata alla sede legale dell'Associazione entro 15 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede legale dell'Associazione alla presenza del Presidente o di un suo delegato e per un tempo limitato.

Art.32**(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)**

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea nominerà un liquidatore e stabilirà la destinazione dell'eventuale attivo residuo dalla liquidazione, da devolvere in ogni caso, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Associati.

Art. 33**(Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore)**

Al fine di assumere la qualifica di associazione di promozione sociale, l'Associazione si iscrive nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché del D.M. n. 106/2020 e successive modificazioni e integrazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Art. 34**(Rinvio)**

Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti, e in particolare quelle vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Tale Statuto costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo dell'Associazione.